FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani
Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "CAROLI"
Via Vallini, 23 – 24040 Stezzano (BG)- Tel.035/591529 – Fax 035/592335
e-mail: bgic87900d@istruzione.it; bgic87900d@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: BGIC87900D - Codice Fiscale: 95119270163
COESIONE ITALIA 21-27 SCUOLA E COMPETENZE
Cofinanziato dall'Unione europea
MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito

Regolamento disciplinare della scuola secondaria di primo grado

• Collegio dei docenti del 27 ottobre 2026 • Consiglio di istituto del 29 ottobre 2026 delibera n. 13 • Decorrenza 30 ottobre 2026

Il presente testo disciplina le infrazioni, le sanzioni, i percorsi educativi, il procedimento e le impugnazioni. Integra un codice interno essenziale per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo. È predisposto per sostituire, dalla decorrenza deliberata, il regolamento approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 29 del 26 gennaio 2026. I campi relativi all'approvazione devono essere completati prima della pubblicazione.

Legenda per la revisione: testo blu = formulazioni sostitutive, comprensive delle integrazioni, riferite agli articoli del regolamento vigente; testo evidenziato in giallo = nuove disposizioni autonome; testo nero = intestazioni, informazioni redazionali e strumenti di raccordo. L'evidenziazione riguarda unità normative complete, non le singole parole. La nuova numerazione consente una sequenza procedimentale leggibile. I testi sostituiti non sono inseriti nel corpo normativo; il raccordo è riportato nell'allegato C.

Articolo 1 Oggetto e riferimenti normativi

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — premessa del regolamento vigente

1. Il regolamento si applica alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado e dà attuazione al DPR 249/1998, come modificato dai DPR 235/2007 e 134/2025, e alla legge 150/2024. Si coordina con il D.lgs. 62/2017 e l'OM 3/2025 per la valutazione del comportamento, con la legge 71/2017 modificata dalla legge 70/2024 per bullismo e cyberbullismo, con il D.lgs. 99/2025, con la legge 241/1990 per le garanzie procedimentali e con la normativa sulla protezione dei dati personali.

2. Rientrano nell'ambito del regolamento le attività didattiche, le attività integrative, i trasferimenti organizzati dalla scuola, le uscite, i viaggi e gli ambienti digitali scolastici. Per condotte avvenute fuori dalla scuola, comprese quelle online, la rilevanza disciplinare richiede un collegamento concreto e motivato con la comunità scolastica, i suoi componenti o il diritto a frequentare in sicurezza. Le procedure di protezione dei minori possono essere attivate anche quando non vi siano i presupposti per una sanzione scolastica.

3. Le disposizioni non estendono alla scuola primaria o all'infanzia le sanzioni di allontanamento previste dallo Statuto della scuola secondaria.

Articolo 2 Principi e garanzie

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articolo 1 del regolamento vigente

1. La responsabilità disciplinare è personale. È vietata l'applicazione indiscriminata di sanzioni alla classe o a gruppi. La libera espressione di opinioni correttamente manifestate e rispettose della dignità altrui non può essere sanzionata.

2. Ogni studente deve essere invitato a esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione della sanzione. I provvedimenti hanno finalità educativa, sono temporanei e proporzionati e tengono conto dell'età, della situazione personale, dell'intenzionalità, della gravità, del danno, del pericolo, della reiterazione e del percorso di responsabilizzazione.

3. Non sono ammessi automatismi basati sul numero di note né l'accumulo immotivato di sanzioni per lo stesso fatto. Una misura grave non richiede necessariamente precedenti richiami, quando ne ricorrano i presupposti. Il Consiglio di classe personalizza l'intervento entro le norme e il regolamento; non dispone deroghe generali alle garanzie o alle competenze.

4. Si considerano disabilità, disturbi specifici di apprendimento, bisogni educativi, condizioni sanitarie, difficoltà linguistiche e sociali. La sanzione non può colpire una condizione personale o una condotta che richieda anzitutto un intervento di assistenza. La verifica è individuale e non comporta un'esenzione indiscriminata dalla responsabilità.

5. Le azioni per la sicurezza e le segnalazioni alle autorità competenti sono distinte dal procedimento disciplinare e non sono subordinate alla sua conclusione.

Articolo 3 Comportamenti disciplinarmente rilevanti

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articolo 2 e tabella del regolamento vigente

1. Costituiscono infrazioni, secondo gravità e contesto: ritardi e inosservanze delle regole di frequenza imputabili allo studente; reiterate omissioni del materiale o delle consegne senza giustificato motivo; uso di strumenti non consentiti nelle verifiche; disturbo delle attività; inosservanza di indicazioni legittime finalizzate alla didattica o alla sicurezza.

2. Sono inoltre infrazioni: offese, minacce, discriminazioni e umiliazioni; aggressioni fisiche o psicologiche; danneggiamenti e sottrazioni; uso improprio dei dispositivi; riprese, registrazioni o diffusione di contenuti in violazione delle regole scolastiche o dei diritti delle persone; accesso abusivo o alterazione di account e risorse scolastiche; condotte di bullismo e cyberbullismo.

3. Sono disciplinarmente rilevanti l'introduzione o l'uso ingiustificato di armi o oggetti pericolosi, le condotte che mettono in concreto pericolo le persone e la violazione delle regole di sicurezza. Un oggetto di uso ordinario è valutato per modalità di impiego, contesto e rischio effettivo.

4. Le prescrizioni relative all'abbigliamento riguardano esigenze concrete di sicurezza, igiene e rispetto della dignità, previamente comunicate. Non si applicano giudizi generici sulla persona né limitazioni discriminatorie. Difficoltà economiche, organizzative familiari o condizioni personali che spiegano omissioni o ritardi devono essere accertate prima di attribuire una responsabilità disciplinare.

Articolo 4 Bullismo e cyberbullismo

1. Per bullismo si intendono le aggressioni o molestie reiterate, individuali o di gruppo, ai danni di minori, idonee a generare ansia, timore, isolamento o emarginazione, mediante condotte vessatorie, violenze, minacce, ricatti, furti, danneggiamenti, offese o derisioni, secondo l'articolo 1 della legge 71/2017 come modificato dalla legge 70/2024. La valutazione considera anche la vulnerabilità della persona e lo squilibrio di potere. Un singolo episodio non qualificabile come bullismo resta perseguibile se integra un'altra infrazione.

2. Per cyberbullismo si intendono le condotte telematiche contro minorenni e la diffusione online di contenuti riferiti a minori o alle loro famiglie con le caratteristiche e le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 71/2017: pressioni, aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione o trattamento illecito di dati, nonché contenuti diretti a isolare o ridicolizzare il minore. La persistenza e la diffusione di un contenuto possono amplificare il danno anche quando la pubblicazione iniziale è unica.

3. Rilevano, a titolo esemplificativo, l'esclusione vessatoria, le umiliazioni ripetute, le minacce, le false identità, la diffusione offensiva di immagini, audio o messaggi, l'incitamento del gruppo all'aggressione e la condivisione consapevole che rafforza la condotta lesiva. Per ogni partecipante devono essere accertati contributo individuale e consapevolezza; la semplice presenza, l'appartenenza a una chat o la mancata segnalazione non provano da sole la responsabilità.

4. Le ritorsioni contro chi segnala, testimonia o chiede aiuto costituiscono autonome infrazioni. Nessuna qualificazione come bullismo o cyberbullismo determina automaticamente una sospensione o l'esclusione dallo scrutinio.

Articolo 5 Prevenzione segnalazione e protezione dei minori

1. La scuola individua un referente per bullismo e cyberbullismo e organizza il Team antibullismo e il Team per l'emergenza secondo le linee di orientamento ministeriali. I gruppi supportano prevenzione e gestione educativa; non applicano sanzioni in sostituzione degli organi competenti. Il presente articolo, con l'articolo 4 e le disposizioni sui percorsi educativi, costituisce il nucleo del codice interno di prevenzione e contrasto.

2. È istituito il tavolo permanente di monitoraggio previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, della legge 71/2017, con rappresentanti degli studenti della secondaria, dei docenti, delle famiglie ed esperti di settore. Il Consiglio di istituto ne disciplina le designazioni; il tavolo opera su dati aggregati e non svolge audizioni né esamina nominativamente i procedimenti individuali. Nella fase di avvio il dirigente attiva le designazioni, senza subordinare la gestione delle segnalazioni al completamento del tavolo.

3. Studenti, famiglie e personale possono segnalare i fatti a un docente, al coordinatore, al referente o al dirigente, verbalmente o mediante canali istituzionali riservati. Chi riceve la segnalazione la documenta e informa tempestivamente il dirigente. Le segnalazioni anonime richiedono riscontri e non sono, da sole, prova sufficiente per una sanzione.

4. In presenza di un pericolo si protegge subito il minore, si separano le persone coinvolte con adeguata vigilanza e si attivano soccorsi e autorità quando necessari. L'invio anticipato a casa, se necessario per motivi sanitari o per una gestione concordata dell'emergenza, non costituisce una sospensione disciplinare e non può essere usato per eludere il procedimento.

5. Il dirigente, con il supporto del referente e del Team, svolge una prima valutazione, ascolta separatamente le persone coinvolte, informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o chi esercita la responsabilità genitoriale e promuove interventi educativi e di protezione. I contatti con le famiglie salvaguardano le indicazioni delle autorità competenti e non impongono confronti diretti tra persona offesa e presunto autore.

6. Nei casi più gravi, nelle condotte reiterate o quando gli interventi educativi non producono esito positivo, il dirigente riferisce alle autorità competenti secondo l'articolo 5 della legge 71/2017, ferme le autonome responsabilità di denuncia quando i fatti possono integrare reati perseguibili d'ufficio. Non occorre attendere una seconda aggressione o la conclusione della procedura scolastica.

7. Le prove digitali sono acquisite in modo lecito, pertinente e riservato, conservando data, provenienza e contesto. Non si impone l'accesso ai dispositivi personali, non si diffondono contenuti lesivi nelle chat del personale e non si richiede la riproduzione di materiale intimo di minori. La rimozione dei contenuti e il supporto alle famiglie si coordinano con gli strumenti della legge 71/2017 e con le eventuali indicazioni delle autorità.

8. Il coordinatore e il referente verificano l’efficacia delle misure, di regola entro dieci giorni scolastici dalla loro attivazione e successivamente entro trenta giorni, documentando eventuali ritorsioni o nuove esigenze. Sono termini organizzativi dell’istituto; la necessità di un intervento immediato prevale. La scuola informa sui servizi di supporto e, quando pertinente, sul 114 Emergenza infanzia.

Articolo 6 Sanzioni organi competenti e criteri di applicazione

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articolo 3 e tabella del regolamento vigente

1. Le sanzioni previste sono: A, richiamo verbale; B, ammonimento scritto mediante nota disciplinare; C, allontanamento dalle attività didattiche da uno a due giorni; D, allontanamento dalle attività didattiche da tre a quindici giorni; E, allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni; F, allontanamento fino al termine dell’anno scolastico; G, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato nei casi previsti dallo Statuto.

2. A e B competono al docente o al dirigente. C e D competono al Consiglio di classe nella composizione comprensiva dei rappresentanti dei genitori, salve le sostituzioni per incompatibilità. E, F e G competono al Consiglio di istituto. Le sanzioni per fatti commessi durante le sessioni di esame competono alla commissione di esame.

3. La nota informativa, la convocazione dei genitori e il colloquio educativo non sono autonome sanzioni. La custodia temporanea dei dispositivi è una misura organizzativa distinta. Le richieste di risarcimento non costituiscono sanzioni disciplinari e richiedono accertamento del danno e del titolo di responsabilità.

4. Gli allontanamenti fino a quindici giorni sono ammessi solo per infrazioni gravi o reiterate. Le tabelle seguenti individuano le misure astrattamente utilizzabili; la scelta concreta richiede motivazione e verifica dei presupposti. Le sanzioni E, F e G non possono essere applicate sulla sola base della tabella.

Quadro sinottico delle sanzioni e delle competenze

TESTO SOSTITUTIVO — quadro delle sanzioni e tabella delle infrazioni del regolamento vigente. Le sigle A–G corrispondono all’articolo 6. CdC completo indica il Consiglio di classe con i rappresentanti dei genitori, salve incompatibilità e sostituzioni; CI indica il Consiglio di istituto.

Sigla	Sanzione	Organo competente	Attività e condizioni
A	Richiamo verbale	Docente o dirigente	Ascolto preventivo delle ragioni dello studente; intervento tempestivo e proporzionato.
B	Ammonimento scritto mediante nota disciplinare	Docente o dirigente	Ascolto preventivo; descrizione dei fatti e comunicazione alla famiglia. La nota informativa non è una sanzione.
C	Allontanamento dalle attività didattiche da 1 a 2 giorni	CdC completo	Infrazioni gravi o reiterate. Attività di approfondimento a scuola con docenti incaricati; motivazione e percorso individuale.
D	Allontanamento dalle attività didattiche da 3 a 15 giorni	CdC completo	Infrazioni gravi o reiterate. Cittadinanza attiva e solidale secondo l’articolo 12, con attività commisurate all’orario e inserite nel PTOF.
E	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni	CI	Presupposti dell’articolo 4, comma 9, dello Statuto e prove del comma 9-ter. Durata motivata; percorso di recupero e reintegro.

Sigla	Sanzione	Organo competente	Attività e condizioni
F	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	CI	Ulteriori condizioni del comma 9-bis, compresa l'impossibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo. Misura per i casi meno gravi fra quelli del comma 9-bis.
G	Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	CI	Casi più gravi con i presupposti del comma 9-bis e accertamento del comma 9-ter. Distinta dalla non ammissione deliberata nello scrutinio per voto finale di comportamento inferiore a 6.

Quadro sinottico delle infrazioni e delle misure applicabili

Le misure elencate sono alternative da valutare, non una sequenza obbligatoria né un cumulo automatico. Per C e D è sempre necessario accertare gravità o reiterazione e motivare durata e proporzionalità; la reiterazione non si identifica con una soglia numerica fissa di note. Per E, F e G valgono esclusivamente i presupposti dell'articolo 13: la menzione in una riga non li sostituisce.

Comportamento	Criteri e sanzioni astrattamente applicabili	Organo competente
1. Ritardi e inosservanza delle regole di frequenza	A o B per condotte imputabili allo studente e non giustificate. Escludere responsabilità familiari, di trasporto, sanitarie o altre cause documentate.	A–B: docente o dirigente.
2. Materiale didattico e consegne	A o B per omissioni reiterate e imputabili, dopo verifica delle cause. La mancanza occasionale non comporta automaticamente una sanzione. Non si sospende per la sola mancanza del materiale.	A–B: docente o dirigente.
3. Strumenti non consentiti durante le verifiche	B, oppure A per una condotta lieve. Gli aspetti di validità della prova sono trattati sul piano didattico, senza usare il voto della disciplina come punizione. Eventuali ulteriori condotte sono valutate separatamente.	A–B: docente o dirigente.
4. Indicazioni legittime dei docenti non rispettate	A o B; C o D se la condotta è grave o reiterata e concretamente ostacola le attività o la sicurezza. Non si sanzionano richieste di chiarimento o dissenso rispettoso.	A–B: docente o dirigente; C–D: CdC completo.
5. Disturbo delle attività didattiche	A o B; C o D per disturbo grave o reiterato, con valutazione della situazione personale e degli interventi educativi. Nessuna sanzione indiscriminata alla classe.	A–B: docente o dirigente; C–D: CdC completo.
6. Linguaggio offensivo e mancanza di rispetto	B, C o D secondo gravità e reiterazione. A per inosservanze lievi. Espressioni minacciose o violente sono valutate anche nelle righe 13 e 14.	A–B: docente o dirigente; C–D: CdC completo.
7. Prescrizioni su abbigliamento e dotazioni di sicurezza	A o B solo per inosservanza di prescrizioni concrete, legittime e previamente comunicate su sicurezza, igiene o dignità. Escludere valutazioni generiche o discriminatorie.	A–B: docente o dirigente.

Comportamento	Criteri e sanzioni astrattamente applicabili	Organo competente
8. Smartphone smartwatch e altri dispositivi	A o B per uso vietato; C o D nei casi gravi o reiterati. Sono salvaguardate le eccezioni sanitarie, PEI e PDP. Custodia temporanea e restituzione seguono l'articolo 7 e non sostituiscono il procedimento.	A–B: docente o dirigente; C–D: CdC completo.
9. Tablet e computer usati fuori dalle attività autorizzate	A o B; C o D per uso grave o reiterato, dopo verifica di autorizzazioni e bisogni personali. Non si confondono gli strumenti didattici autorizzati con l'uso vietato dello smartphone.	A–B: docente o dirigente; C–D: CdC completo.
10. Riprese o registrazioni illecite o in violazione delle regole scolastiche	B, C o D secondo gravità e reiterazione; A per violazioni lievi. Valutare finalità, contesto, diritti delle persone e diffusione; non presumere che ogni registrazione integri un reato.	A–B: docente o dirigente; C–D: CdC completo.
11. Diffusione lesiva di immagini audio messaggi o dati	B, C o D; eventuali E F o G solo con i presupposti dell'articolo 13. La condivisione è valutata per apporto individuale, consapevolezza e conseguenze. Attivare anche protezione e tutela digitale.	B: docente o dirigente; C–D: CdC completo; E–F–G: CI.
12. Danneggiamento sottrazione o alterazione di beni	B, C o D secondo dolo, gravità, reiterazione e danno; E F o G soltanto con i presupposti dell'articolo 13. Riparazione educativa e risarcimento restano distinti; un danno accidentale non prova responsabilità disciplinare.	B: docente o dirigente; C–D: CdC completo; E–F–G: CI.
13. Minacce ricatti pressioni e violenze psicologiche	B, C o D; E F o G solo nelle condizioni dell'articolo 13. Proteggere la persona offesa, valutare rischio e reiterazione; restano ferme le segnalazioni dovute alle autorità.	B: docente o dirigente; C–D: CdC completo; E–F–G: CI.
14. Aggressioni e violenza fisica	C o D se ricorrono i presupposti; B per fatti di minore gravità. E F o G solo con le condizioni dell'articolo 13. L'urgenza impone protezione e soccorso, senza sostituire audizione e deliberazione.	B: docente o dirigente; C–D: CdC completo; E–F–G: CI.
15. Discriminazioni umiliazioni e lesioni della dignità	B, C o D; E F o G solo con le condizioni dell'articolo 13. Considerare vulnerabilità, esposizione pubblica e danno, senza sanzionare opinioni correttamente manifestate.	B: docente o dirigente; C–D: CdC completo; E–F–G: CI.
16. Bullismo	B, C o D sulla base dei fatti personali accertati e dell'articolo 4. E F o G soltanto nelle condizioni dell'articolo 13. Le attività di protezione, sostegno e monitoraggio dell'articolo 5 sono attivate indipendentemente dalla sanzione.	B: docente o dirigente; C–D: CdC completo; E–F–G: CI.
17. Cyberbullismo	B, C o D secondo caratteristiche della condotta, diffusione, persistenza, ruolo personale e conseguenze. E F o G solo nelle condizioni dell'articolo 13. La sola appartenenza a una chat non prova responsabilità.	B: docente o dirigente; C–D: CdC completo; E–F–G: CI.
18. Ritorsioni contro segnalanti vittime o testimoni	B, C o D secondo gravità e reiterazione; E F o G solo con le condizioni dell'articolo 13. Accertare il fatto autonomo e rafforzare la protezione; non cumulare automaticamente con la misura per l'episodio originario.	B: docente o dirigente; C–D: CdC completo; E–F–G: CI.

Comportamento	Criteri e sanzioni astrattamente applicabili	Organo competente
19. Armi oggetti pericolosi e condotte che mettono a rischio le persone	C o D nei casi gravi o reiterati; E F o G solo con le condizioni dell'articolo 13. Valutare oggetto, uso, intenzione e pericolo concreto. Attivare immediatamente le procedure di sicurezza e le autorità se necessario.	C–D: CdC completo; E–F–G: CI.
20. Accesso abusivo ad account e risorse informatiche	B, C o D secondo gravità e reiterazione; E F o G solo con le condizioni dell'articolo 13. Valutare impersonificazione, alterazione, diffusione di dati e danno; preservare le evidenze e la sicurezza informatica.	B: docente o dirigente; C–D: CdC completo; E–F–G: CI.

Regole comuni di applicazione

Prima di A o B si ascoltano le ragioni dello studente; per gli allontanamenti si applicano avvio, audizione, convocazione e deliberazione degli articoli 8–11. Il Consiglio tecnico non irroga C o D. Il dirigente comunica e cura l'esecuzione della delibera competente. Le attività prescritte per C e D sono obbligatorie e non consistono nella permanenza a casa. Contro tutte le sanzioni è ammesso ricorso all'Organo di garanzia interno entro quindici giorni dalla comunicazione.

Le misure di protezione e le segnalazioni alle autorità non sono sanzioni. L'eventuale ritiro organizzativo del dispositivo, la convocazione della famiglia, il sostegno psicologico, le attività riparative e il risarcimento non attribuiscono a docenti, dirigente o Team competenze di sospensione riservate al Consiglio. Per fatti commessi durante le sessioni di esame resta competente la commissione di esame secondo lo Statuto.

Articolo 7 Dispositivi personali e strumenti didattici

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articoli 2 e 3 del regolamento vigente

1. L'uso dello smartphone è vietato in classe anche per finalità didattiche, salvo i casi contemplati dalla nota MIM 5274 dell'11 luglio 2024: previsioni del PEI o del PDP e documentate e oggettive condizioni personali. Come regola organizzativa dell'istituto il dispositivo resta spento e riposto anche negli altri momenti dell'orario scolastico e durante le attività fuori sede; eventuali necessità specifiche sono previamente concordate, tutelando quelle sanitarie.

2. Tablet e computer possono essere impiegati per attività didattiche autorizzate. Smartwatch e dispositivi analoghi non sono utilizzati per comunicazioni, registrazioni o accesso non autorizzato alla rete. L'impiego di ausili e strumenti per esigenze sanitarie o di accessibilità è salvaguardato.

3. Se lo studente consegna temporaneamente un dispositivo a seguito di uso vietato, il personale registra la consegna, lo custodisce in sicurezza senza accedere ai contenuti e ne organizza la restituzione alla famiglia o secondo modalità concordate e documentate. Il rifiuto è gestito mediante il procedimento ordinario, senza sottrazione forzata o ispezione dei contenuti. Le comunicazioni urgenti con la famiglia sono assicurate dalla scuola.

Articolo 8 Segnalazione e avvio del procedimento

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articolo 4 del regolamento vigente

1. Il docente o altro personale redige una relazione circostanziata con data, luogo, fatti direttamente osservati, dichiarazioni ricevute e fonti disponibili, distinguendo osservazioni e valutazioni. La trasmette riservatamente al dirigente di regola entro il giorno scolastico successivo; per pericolo, aggressioni, armi o bullismo grave la segnalazione è immediata. Il registro elettronico riporta solo quanto necessario e non sostituisce la relazione riservata.

2. Per A e B il docente o il dirigente espone allo studente il fatto contestato e ascolta le sue ragioni prima della decisione, documentando per B in modo sintetico fatti ed esito dell'ascolto. Le misure A e B non richiedono la convocazione del Consiglio di classe.

3. Per fatti suscettibili di allontanamento il dirigente dispone l'istruttoria e invia agli esercenti la responsabilità genitoriale e allo studente, con modalità adeguate all'età, una comunicazione protocollata di avvio e contestazione. Vi indica fatti specifici, data o periodo, luogo, regole richiamate, organo competente, dirigente responsabile, ufficio per accesso agli atti, termine di conclusione, modalità delle osservazioni e data o modalità dell'audizione. La sanzione non è anticipata come decisione già assunta.

4. La comunicazione è notificata con un canale istituzionale che consenta di documentare ricezione e data; la semplice pubblicazione in una bacheca non assicura da sola la conoscenza dell'atto. Le comunicazioni sono rivolte agli esercenti la responsabilità genitoriale secondo la situazione documentata, utilizzando separatamente i recapiti quando necessario.

5. La famiglia dispone ordinariamente di almeno cinque giorni scolastici dalla ricezione per memorie e preparazione dell'audizione. Una riduzione richiede motivazione concreta e salvaguardia della difesa effettiva; l'emergenza di sicurezza non rende superflua la difesa. Il procedimento si conclude di regola entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio, salvo una diversa scadenza applicabile o un differimento motivato e comunicato. Sono termini organizzativi definiti dal presente regolamento, non termini speciali introdotti dal DPR 134/2025.

6. Se emergono fatti nuovi autonomi o una modifica sostanziale della contestazione, il dirigente comunica l'integrazione e concede un nuovo termine adeguato per la difesa prima della decisione.

Articolo 9 Audizione dello studente e dei genitori

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articolo 4 del regolamento vigente

1. L'audizione è condotta dal dirigente o da un suo delegato, con il coordinatore e un verbalizzante; possono essere ascoltati i docenti o altri soggetti informati. Lo studente è invitato a esporre le proprie ragioni in un contesto rispettoso, con gli esercenti la responsabilità genitoriale invitati a partecipare e a presentare osservazioni. La convocazione riguarda sia lo studente sia la famiglia.

2. Sono illustrate la contestazione e le risultanze pertinenti; si consentono memorie, richieste di approfondimento e indicazione di elementi a discarico. L'accesso documentale è gestito secondo la legge 241/1990, con tutela dei dati di terzi e senza sottrarre indebitamente gli elementi necessari alla difesa.

3. Il verbale indica presenti, contestazioni, dichiarazioni, documenti prodotti, richieste e modalità dell'ascolto. È letto e sottoscritto; eventuali osservazioni o rifiuti di firma sono annotati senza attribuirvi valore di ammissione.

4. Le persone offese e i testimoni sono ascoltati separatamente quando necessario. Non si impone alla vittima un confronto o una mediazione. La mancata comparizione dopo regolare convocazione non blocca il procedimento, purché sia stata offerta una concreta possibilità di difesa; impedimenti documentati sono valutati ai fini di un rinvio compatibile con i termini.

Articolo 10 Consiglio tecnico e convocazione dell'organo competente

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articolo 4 del regolamento vigente

1. Conclusa l'audizione o scaduto il termine per le osservazioni, il dirigente valuta se archiviare, adottare una misura di sua competenza oppure convocare il Consiglio di classe straordinario per l'eventuale sanzione C o D. La convocazione distingue, quando prevista, la fase tecnica dei soli docenti dalla successiva fase

deliberante con i rappresentanti dei genitori, indicando gli orari delle due fasi. Il fascicolo comprende segnalazioni, comunicazioni e ricevute, verbali, memorie e gli elementi di prova pertinenti.

2. Il Consiglio di classe nella sola componente docente può svolgere una fase tecnica preparatoria, anche immediatamente prima della seduta deliberante, per esaminare la situazione educativa e predisporre una proposta di percorso, con durata, attività e risorse. La fase tecnica non delibera l'allontanamento e non vincola il successivo voto della componente completa. Lo studente e i genitori invitati per l'audizione non restano alla discussione riservata.

3. La convocazione dell'organo deliberante è inviata a tutti i componenti aventi diritto, compresi i rappresentanti dei genitori, con ordine del giorno riservato e senza diffusione superflua dei nominativi. Di regola il preavviso è di tre giorni; nei casi motivati di urgenza è di almeno ventiquattro ore, compatibilmente con le regole di funzionamento dell'organo e con l'effettiva partecipazione. I termini difensivi della famiglia restano autonomi.

4. I componenti ricevono mediante canali riservati gli atti necessari alla decisione. Il docente segnalante, se non componente dell'organo, può essere ascoltato e poi lascia la seduta; la sua assenza non impedisce la decisione. I rappresentanti dei genitori non votano come delegati della famiglia interessata ma come componenti dell'organo collegiale.

5. In caso di coinvolgimento personale o familiare diretto si applicano astensione e sostituzione secondo le disposizioni pertinenti agli organi collegiali. La sostituzione è formalizzata prima della decisione; non si nomina discrezionalmente un genitore estraneo senza titolo. Il presidente verifica e verbalizza composizione, incompatibilità e quorum. La semplice segnalazione dei fatti da parte di un docente non coincide automaticamente con un conflitto personale.

6. Se la proposta riguarda E, F o G, il Consiglio tecnico può formulare la proposta educativa e il dirigente trasmette l'istruttoria al Consiglio di istituto, convocato dal suo presidente secondo le regole applicabili. Il Consiglio di classe non anticipa una deliberazione riservata al Consiglio di istituto. Le sedute deliberanti si svolgono in presenza, salvo successiva disciplina dell'istituto che consenta validamente altre modalità.

Articolo 11 Deliberazione e motivazione

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articolo 4 del regolamento vigente

1. Il Consiglio di classe nella composizione completa o il Consiglio di istituto, secondo competenza, esamina le prove, la difesa e la proposta educativa senza limitarsi a ratificare la fase tecnica. Delibera secondo i quorum previsti per l'organo; il verbale distingue audizioni, istruttoria tecnica eventualmente svolta e decisione, indicando presenti, sostituzioni e risultato della votazione.

2. La decisione può archiviare il procedimento, applicare una sanzione consentita o richiedere integrazioni indispensabili. La motivazione esplicita fatti accertati, contributo personale, elementi a discarico e loro valutazione, disposizioni violate, gravità o reiterazione, situazione personale, ragioni della misura e percorso educativo. Per gli allontanamenti sono necessari elementi concreti, circostanziati e precisi.

3. La deliberazione indica giorni, date di esecuzione, attività obbligatorie, ore, sede, responsabili, modalità di presenza, sicurezza, contatti con la famiglia e rientro. Non è sufficiente una formula generica di sospensione o l'indicazione del solo numero di giorni. Il dirigente cura l'esecuzione e può adeguare dettagli organizzativi entro la delibera; una variazione sostanziale della sanzione o del percorso richiede la decisione dell'organo competente.

Articolo 12 Allontanamento dalle attività didattiche fino a quindici giorni

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — appendice e articolo 10 del regolamento vigente

1. Per C, da uno a due giorni, il Consiglio di classe delibera con adeguata motivazione attività di approfondimento sulle conseguenze della condotta. Si svolgono presso la scuola, con docenti individuati e incaricati. Possono comprendere analisi guidata del caso, lavoro sui diritti e sulle conseguenze dei comportamenti, riflessione sull'uso della rete e preparazione di un piano personale di responsabilizzazione.

2. Per D, da tre a quindici giorni, il Consiglio di classe delibera con adeguata motivazione attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario relativo ai giorni di allontanamento e inserite nel PTOF. Si svolgono presso strutture idonee incluse negli elenchi approvati dall'USR, con convenzione e raccordo scolastico, alle condizioni dell'articolo 4, comma 8-ter, dello Statuto.

3. Le attività sono svolte a favore della comunità scolastica nelle condizioni di indisponibilità previste dall'articolo 4, comma 8-quater, o, in via transitoria, nelle more della definizione degli elenchi regionali ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis. Il presupposto è verificato e documentato; non è una libera alternativa alle strutture esterne. Il dirigente acquisisce i provvedimenti USR aggiornati prima di organizzare il percorso.

4. Le attività possono riguardare biblioteca e risorse comuni, materiali per iniziative inclusive, progetti ambientali sicuri, campagne di sensibilizzazione e progetti solidali. Sono adeguate all'età, accessibili e supervisionate. Non sostituiscono il lavoro del personale e non comprendono manutenzione tecnica, mansioni rischiose, attività umilianti, confessioni pubbliche o scuse imposte. Gli eventuali percorsi riparativi rispettano la volontà della persona offesa.

5. Durante le attività esterne la vigilanza compete alla struttura ospitante, che comunica tempestivamente le assenze. La convenzione individua percorso personalizzato, tempi, modalità, contesto, limiti, figure di riferimento e gestione delle emergenze; chiarisce coperture assicurative, eventuali trasferimenti e trattamento dei dati. La scuola individua i referenti scolastici, da remunerare a carico del MOF secondo le disposizioni contrattuali applicabili.

6. Le ore di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato necessario alla validità dell'anno; non incidono sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Il mancato o parziale svolgimento è considerato dal Consiglio nella valutazione del comportamento, previa verifica delle cause e senza automatismi.

7. Il Consiglio può motivatamente deliberare la prosecuzione delle attività dopo il rientro, quando necessaria, per un massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento, rispettando temporaneità, proporzionalità e gradualità. Il prolungamento non estende automaticamente la sospensione dalle attività didattiche.

8. È mantenuto un rapporto con studente e famiglia per preparare il rientro. L'allontanamento non è sostituito con permanenza a casa né con la semplice frequenza ordinaria delle medesime attività didattiche. Non è prevista una distinta sanzione automatica di esclusione da viaggi o progetti; le eventuali coincidenze di calendario con il percorso educativo sono gestite nel provvedimento.

Articolo 13 Allontanamenti superiori a quindici giorni e sanzioni eccezionali

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articolo 3 lettera i e appendice del regolamento vigente

1. Il Consiglio di istituto può deliberare E nei casi dell'articolo 4, comma 9, dello Statuto: reati lesivi della dignità e del rispetto della persona, pericolo per l'incolumità, atti violenti o aggressioni contro personale o studenti. La durata è commisurata alla gravità e al permanere del pericolo. L'accertamento scolastico richiede elementi concreti, circostanziati e precisi e non sostituisce l'accertamento penale.

2. Con riferimento ai casi del comma 9, F e G richiedono le condizioni ulteriori del comma 9-bis: recidiva, violenza grave o fatti di particolare gravità capaci di generare elevato allarme sociale, e impossibilità di interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo durante l'anno. Nei casi meno gravi si applica il solo allontanamento fino al termine dell'anno; nei più gravi le misure di esclusione dallo scrutinio o non ammissione all'esame. La decisione motiva separatamente ogni presupposto e la scelta della misura.

3. La scuola promuove un percorso di recupero educativo per inclusione, responsabilizzazione e reintegro, ove possibile, in coordinamento con famiglia e, se necessario, servizi sociali e autorità giudiziaria. Quando il rientro è sconsigliato dalle condizioni previste dall'articolo 4, comma 10, dello Statuto, si garantiscono le possibilità di iscrizione ad altra scuola.

Articolo 14 Comunicazione del provvedimento ed esecuzione

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articolo 3 e articolo 4 del regolamento vigente

1. Il dirigente comunica l'archiviazione o il provvedimento alla famiglia e allo studente con atto protocollato e ricezione documentabile, di regola entro due giorni lavorativi dalla deliberazione e prima dell'esecuzione della sanzione. Il termine è organizzativo; non sostituisce i termini di legge per i ricorsi.

2. La comunicazione indica organo deliberante, data e identificativo dell'atto, fatti accertati, norme violate, motivazione, misura, decorrenza, durata, attività e modalità operative. Riporta la possibilità di ricorso all'Organo di garanzia interno entro quindici giorni dalla comunicazione, i canali per presentarlo e le informazioni sul reclamo all'USR contro le violazioni dello Statuto.

3. La scheda del percorso educativo è allegata ai provvedimenti C e D e conservata agli atti. Ai docenti, ai referenti e alla segreteria sono trasmesse solo le informazioni necessarie all'esecuzione. I provvedimenti individuali non sono pubblicati all'albo né comunicati nelle chat delle famiglie.

4. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione. L'Organo di garanzia, se investito di una richiesta cautelare, ne valuta tempestivamente e motivatamente i presupposti, anche rispetto a effetti difficilmente reversibili. Un annullamento intervenuto dopo l'esecuzione comporta la rettifica degli atti e delle conseguenze della sanzione; non rende inutile il ricorso.

Articolo 15 Organo di garanzia interno composizione e funzionamento

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articoli 6 e 7 del regolamento vigente

1. È istituito l'Organo di garanzia interno, competente sui ricorsi contro tutte le sanzioni disciplinari e sui conflitti relativi all'applicazione dello Statuto. È composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.

2. Il Consiglio di istituto designa il docente titolare e un supplente. I due genitori titolari e i due supplenti sono eletti dalla componente dei genitori del Consiglio di istituto tra i suoi membri; tale modalità costituisce la scelta elettiva dell'istituto. Nomine, durata e supplenze sono formalizzate e rese conoscibili alle famiglie. L'Organo dura quanto il Consiglio di istituto; si provvede alla surroga quando viene meno il titolo di un componente.

3. Non partecipa alla decisione chi ha applicato o votato la sanzione impugnata, chi è personalmente parte del fatto o chi ha un interesse personale o familiare diretto. Il docente e i genitori incompatibili sono sostituiti dai rispettivi supplenti. Il dirigente personalmente incompatibile è sostituito dal docente vicario nell'esercizio delle funzioni sostitutive, purché non coinvolto; l'assetto delle sostituzioni è formalizzato nell'atto di costituzione dell'Organo. La mera firma della comunicazione esecutiva non costituisce, da sola, partecipazione alla deliberazione della sanzione.

4. La presidenza verifica subito le incompatibilità. Se anche un supplente è incompatibile si attiva tempestivamente la sostituzione secondo la stessa modalità di designazione o elezione, senza alterare la composizione. Il Consiglio predispone l'assetto delle supplenze prima che sorgano ricorsi per evitare ritardi.

5. L'Organo opera con tutti e quattro i componenti aventi titolo, anche mediante i supplenti; questa è la regola di funzionamento adottata dall'istituto. Decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il dovere di astensione per incompatibilità precede la verifica della composizione e non è assimilato a un'astensione facoltativa dal voto.

6. Il presidente convoca la seduta con modalità compatibili con il termine di dieci giorni per la decisione, di regola con due giorni di preavviso e, se necessario, con motivata urgenza. Gli atti sono messi a disposizione riservatamente; il segretario è individuato tra i componenti e redige il verbale.

Articolo 16 Ricorso interno istruttoria e decisione

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articoli 5 7 e 9 del regolamento vigente

1. Chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso scritto all'Organo di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Per lo studente minorenne il ricorso è presentato dagli esercenti la responsabilità genitoriale. È depositato al protocollo o inviato ai recapiti istituzionali pubblicati, indirizzandolo all'Organo; contiene identificazione del ricorrente, atto contestato, motivi e documenti disponibili. La segreteria registra data e ora e lo trasmette immediatamente al presidente o a chi lo sostituisce.

2. Il presidente acquisisce fascicolo, verbale della delibera, prova della comunicazione e osservazioni del ricorrente e dell'organo che ha applicato la sanzione. Le integrazioni devono consentire la decisione entro dieci giorni dalla ricezione; non determinano un'indefinita sospensione del termine. Gli interessati possono chiedere di essere sentiti e conoscere gli atti utili, nel rispetto dei dati dei terzi.

3. I soggetti ascoltati lasciano la seduta prima della discussione e del voto. L'Organo verifica competenza, regolarità, accertamento dei fatti, difesa, proporzionalità e percorso educativo. Decide motivatamente confermando, modificando nei limiti di legge o annullando la sanzione; ove necessario indica gli adempimenti dell'organo competente, senza sostituirsi a competenze riservate.

4. La decisione è adottata entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso e comunicata tempestivamente per iscritto. Contiene motivi, esito, effetti sul provvedimento e informazioni sulla tutela regionale. Se il termine trascorre senza decisione, non si considera il ricorso automaticamente respinto: la segreteria informa immediatamente il dirigente e resta ferma la possibilità di tutela prevista dalla normativa.

5. L'eventuale inammissibilità per tardività è motivata dopo aver verificato la regolarità e la data della comunicazione. Il termine di quindici giorni non decorre dalla semplice esecuzione della sanzione.

Articolo 17 Reclamo regionale e trasmissione degli atti

1. Contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento scolastico, chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del DPR 249/1998. Il Direttore o un suo delegato decide in via definitiva amministrativa previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale. Restano ferme le tutele giurisdizionali previste dall'ordinamento.

2. Per la secondaria di primo grado l'Organo regionale è composto, secondo lo Statuto, da tre docenti e tre genitori ed è presieduto dal Direttore dell'USR o da un suo delegato. La sua costituzione e il suo funzionamento competono all'USR; il Consiglio di istituto non ne designa i membri.

3. Il reclamo regionale è distinto dal ricorso interno. Gli atti scolastici riportano il collegamento alla pagina ufficiale USR dedicata, con i recapiti e le indicazioni procedurali aggiornate. Non si attribuisce al termine di

trenta giorni, previsto per il parere regionale, il significato di termine di presentazione del reclamo. Eventuali termini e modalità ulteriori sono riportati solo se risultano dalle disposizioni applicabili e dalle istruzioni USR vigenti.

4. L'Organo regionale svolge l'istruttoria documentale sui materiali acquisiti e sulle memorie scritte. Il parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni; per le esigenze istruttorie si applica l'articolo 16, comma 4, della legge 241/1990. L'assenza del parere nei casi previsti consente al Direttore di decidere senza di esso.

5. La scuola non trasmette automaticamente ogni sanzione all'Organo regionale. Quando riceve una richiesta dell'USR, il dirigente assicura l'invio nel termine assegnato, tramite canale istituzionale protetto, di relazione cronologica, regolamento applicabile, contestazione e ricevute, verbali e prove pertinenti, delibera, provvedimento e ricevuta, ricorso interno ed eventuale decisione. L'elenco degli allegati e la ricevuta di trasmissione sono conservati nel fascicolo.

6. Un reclamo indirizzato all'USR e pervenuto per errore alla scuola è registrato e inoltrato tempestivamente all'ufficio competente, informando il mittente; non è trattato automaticamente come ricorso interno. La scuola collabora all'istruttoria e comunica agli interessati gli effetti delle decisioni ricevute.

Articolo 18 Valutazione del comportamento

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articolo 1 comma 6 del regolamento vigente

1. Nella secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale del comportamento è espressa in decimi secondo il D.lgs. 62/2017, modificato dalla legge 150/2024, e l'OM 3/2025. La valutazione finale inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, deliberata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio.

2. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento come previsto dallo Statuto. La valutazione è collegiale, riferita al percorso complessivo secondo i criteri di istituto, e considera gravità, reiterazione, responsabilizzazione ed esito degli interventi; non deriva da una conversione aritmetica delle note in voto. Nessuna sanzione modifica la valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

3. La non ammissione per voto finale inferiore a sei è distinta dalla sanzione eccezionale di esclusione dallo scrutinio o non ammissione all'esame prevista dall'articolo 4, comma 9-bis, dello Statuto: le competenze, i presupposti e gli atti restano distinti. Non si estende al primo ciclo la disciplina dell'elaborato critico per il voto sei prevista per il secondo ciclo.

Articolo 19 Documentazione riservatezza e riparazione

TESTO SOSTITUTIVO CON INTEGRAZIONI — articolo 1 comma 7 e articolo 3 lettera g del regolamento vigente

1. La segreteria conserva un fascicolo riservato del procedimento con accesso ai soli autorizzati. Gli atti possono contenere dati personali particolari o relativi a fatti penalmente rilevanti e sono trattati secondo le norme applicabili, con minimizzazione, correttezza e sicurezza. La trasmissione ad altra scuola riguarda gli atti necessari e pertinenti, secondo la disciplina vigente, attraverso canali protetti.

2. I verbali descrivono fatti e valutazioni senza etichette sulla persona, diagnosi improprie o diffusione di dettagli non pertinenti. Le copie per accesso sono predisposte tutelando i terzi senza comprimere ingiustificatamente la difesa. Le persone coinvolte negli organi sono tenute alla riservatezza.

3. Le eventuali attività di riparazione sono sicure, proporzionate e formative. L'eventuale risarcimento è richiesto dopo la verifica del danno, del suo valore e dei presupposti della responsabilità, consentendo osservazioni; non è automaticamente imputato ai genitori per il solo fatto dell'applicazione di una sanzione.

Articolo 20 Patto educativo pubblicazione e decorrenza

1. Il Patto educativo di corresponsabilità include l’impegno di scuola e famiglie a favorire l’emersione di bullismo, cyberbullismo, uso o abuso di alcool o sostanze e altre dipendenze. La scuola programma e dettaglia attività formative e informative per studenti e famiglie, in particolare sull’uso sicuro e consapevole della rete.

2. Nelle prime due settimane di attività didattica sono previste iniziative per conoscere e condividere Statuto, PTOF, regolamenti e Patto. Il presente regolamento è consultabile e comunicato alle famiglie e agli studenti con modalità accessibili e comprensibili.

3. Le modifiche sono adottate dal Consiglio di istituto previa consultazione dei genitori della secondaria di primo grado e raccordo con il Collegio per gli aspetti educativi, il PTOF e i criteri di valutazione. La delibera indica la decorrenza e le disposizioni sostituite; le modifiche sanzionatorie non sono applicate retroattivamente in senso sfavorevole.

4. I termini interni e le regole organizzative qui definite sono scelte dell’istituto approvate insieme al regolamento. Le norme imperative sopravvenute prevalgono; il dirigente promuove tempestivamente l’aggiornamento del testo. Gli allegati A e B ne costituiscono parte integrante.

Allegato A Sequenza operativa e documenti

I termini di legge per le impugnazioni sono distinti dai tempi organizzativi adottati dall'istituto. Ogni passaggio deve risultare nel fascicolo riservato.

Passaggio	Responsabile e documento	Tempo
Segnalazione e protezione	Personale e dirigente: relazione e misure di sicurezza; referente e Team se bullismo o cyberbullismo.	Subito per urgenze; relazione di regola entro il giorno scolastico successivo.
Avvio e contestazione	Dirigente e segreteria: comunicazione protocollata, invito all'audizione, prova di ricezione.	Tempestivamente; conclusione ordinaria entro 30 giorni dall'avvio.
Difesa e audizione	Dirigente o delegato: memorie, audizione di studente e genitori, verbale.	Di regola almeno 5 giorni scolastici per preparare la difesa.
Convocazione	Dirigente per CdC; presidente per CI. Nel CdC distinguere eventuale fase tecnica e fase completa.	Preavviso ordinario CdC 3 giorni; urgenza motivata almeno 24 ore, ferme le garanzie.
Fase tecnica	Sola componente docente: proposta educativa e organizzativa.	Dopo l'ascolto o il termine difensivo; prima del voto.
Deliberazione	CdC completo per C e D; CI per E F G: verifica incompatibilità e quorum, valutazione della difesa e verbale motivato.	Dopo l'istruttoria; entro il termine di conclusione del procedimento.
Comunicazione ed esecuzione	Dirigente e segreteria: provvedimento e scheda percorso; ricevuta e istruzioni riservate.	Di regola entro 2 giorni lavorativi e prima dell'esecuzione.
Ricorso interno	Interessato: ricorso al protocollo; segreteria: immediato inoltro alla presidenza competente.	Entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
Decisione interna	Organo di garanzia: istruttoria, verifica incompatibilità, verbale e decisione comunicata.	Entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.
Reclamo e istruttoria regionali	Interessato e USR; scuola: trasmissione del fascicolo quando richiesta.	Modalità vigenti USR; parere regionale entro 30 giorni, con disciplina delle esigenze istruttorie.

Allegato B Campi obbligatori degli atti

Comunicazione di avvio

Protocollo e data; destinatari e recapiti; fatti specifici e periodo; disposizioni richiamate; organo competente; responsabile del procedimento; termine di conclusione; ufficio per accesso; modalità e termine di memorie; data, luogo e partecipanti all'audizione; avvertenza che nessuna decisione è ancora assunta; ricevute di comunicazione.

Verbale di audizione
Data e luogo; presenti e ruoli; contestazione illustrata; dichiarazioni dello studente e dei genitori; elementi a discarico; documenti allegati; richieste; esito delle eventuali richieste di rinvio; lettura, firme e annotazione di eventuali rifiuti.

Convocazione e verbale del Consiglio
Organo e composizione; ordine del giorno riservato; preavviso; eventuale fase tecnica distinta; elenco degli atti; presenti, assenti, incompatibilità e sostituzioni; quorum; fatti e difese valutati; motivazione; proposta e votazione; decisione e percorso; segretario e firme.

Provvedimento comunicato alla famiglia
Protocollo; destinatari; delibera; fatti accertati; norme; motivazione; sanzione o archiviazione; giorni e calendario; eventuale percorso allegato; decorrenza; ricorso interno entro 15 giorni dalla comunicazione; canali istituzionali; informazioni sul reclamo regionale e pagina USR; firma e ricevuta.

Scheda individuale del percorso educativo
Studente e classe; delibera; obiettivi collegati alla condotta; attività; giorni e ore; sede; docenti e referenti; eventuale struttura, verifica dell'elenco USR e convenzione; vigilanza e trasferimenti; sicurezza, bisogni e accessibilità; presenza e assenze; informazione alla famiglia; eventuale prosecuzione e limite orario; verifica e rientro.

Decisione dell'Organo di garanzia interno
Ricorso e data di ricezione; composizione e supplenze; incompatibilità verificate; atti e osservazioni; questioni esaminate; motivazione; votazione; conferma, modifica o annullamento e relativi effetti; informazioni sulla tutela regionale; comunicazione e ricevuta.

Trasmissione del fascicolo all'USR
Richiesta USR o reclamo erroneamente recapitato alla scuola; destinatario competente verificato; termine assegnato; relazione cronologica; indice degli allegati; regolamento applicabile; contestazione e ricevute; audizioni e memorie; prove; verbali; provvedimento; ricorso e decisione interna; canale protetto; ricevuta di invio.

Riferimenti ufficiali per l'istruttoria di approvazione

DPR 134/2025: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/25/25G00140/sg

Legge 150/2024: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/16/24G00168/sg

Legge 70/2024: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/30/24G00086/SG

D.lgs. 99/2025: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/07/01/25G00100/SG

Organi di garanzia e impugnazioni: articolo 5 del DPR 249/1998, sostituito dall'articolo 2 del DPR 235/2007.

Pagina USR Lombardia per recapiti e istruzioni regionali: https://www.mim.gov.it/web/usr-lombardia/organismi-di-garanzia-regionali

Nota di istruttoria: prima della pubblicazione completare gli estremi di approvazione, formalizzare designazioni e supplenze dell'Organo interno, acquisire le istruzioni regionali aggiornate e coordinare il catalogo delle attività con il PTOF e le risorse. La bozza non certifica l'attuale disponibilità di strutture esterne né introduce un termine nazionale di presentazione del reclamo regionale non stabilito dall'articolo 5 dello Statuto.

Allegato C Raccordo con il regolamento vigente

Prospetto redazionale per la discussione e l’approvazione. Le disposizioni blu sostituiscono e coordinano le unità qui indicate; le nuove disposizioni gialle si aggiungono. La tabella non è una seconda disciplina delle sanzioni.

Testo vigente	Bozza consolidata	Intervento
Premessa	Articoli 1 e 2	Riferimenti corretti e limite alla facoltà di deroga del Consiglio.
Articolo 1 principi	Articoli 2 18 e 19	Principi mantenuti e precisati; valutazione in decimi, riservatezza e responsabilità personale.
Articolo 2 e tabella delle infrazioni	Articoli 3 4 6 e 7	Condotte precisate; bullismo e cyberbullismo espliciti; tabella senza automatismi e distinzione dei dispositivi.
Articolo 3 sanzioni	Articoli 6 7 12 13 e 14	Competenze corrette, misure educative, sanzioni eccezionali distinte, custodia e risarcimento separati.
Articolo 4 iter	Articoli 8 9 10 11 e 14	Avvio, difesa, audizione, convocazione, fase tecnica, voto della componente completa e comunicazione.
Articoli 5 6 7 e 9	Articoli 15 16 e 17	Ricorso contro tutte le sanzioni; termini uniformi; composizione, incompatibilità, decisione e tutela regionale.
Articolo 10 e appendice	Articoli 12 e 13	Attività idonee, convenzioni ed elenchi USR, presenze, limiti alla prosecuzione e recupero educativo.
Disposizioni non presenti come articoli autonomi	Articoli 4 5 17 e 20	Definizioni e codice antibullismo, protezione e monitoraggio, reclamo regionale, Patto e adozione.
Sequenza articoli e strumenti operativi	Allegati A e B	Cronologia completa, responsabili, tempi e contenuti obbligatori degli atti.